N. R.G. 2023/889

TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

II SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **889/2023** promossa da:

[redacted]

([redacted]), con il patrocinio dell'avv. ANDREA SORGENTONE

OPPONENTE

contro

[redacted]**S NPL INVESTING SPA** col patrocinio dell'avv. [redacted]

CONVENUTO

Il Giudice dott. [redacted], a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° giugno 2023;

letti gli atti di causa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto di non dover concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto, tenuto conto che l'opposizione appare sorretta da *fumus*, sebbene, allo stato, solo per il limitato profilo dell'eccepita difformità del TAEG effettivo rispetto a quello indicato nel modulo contrattuale (ex art. 125 bis, co. 6°, TUB), in cui non sono compresi i costi assicurativi, dato che la stipulazione della polizza da parte del mutuatario non appare meramente facoltativa, come sostenuto dall'opposta,

P.Q.M.

rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione e dispone che parte opposta proceda alla mediazione obbligatoria nel termine di 15 giorni, invitando sin d'ora le parti a pervenire ad una soluzione conciliativa sulla base del rilievo formulato, inerente ai costi assicurativi.

Rinvia al 12 ottobre 2023 per l'eventuale assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6°, e, visto l'art. 127 ter, c.p.c., assegna alle parti termine perentorio sino alla stessa data del **12 ottobre 2023, ore 9.00,** per il deposito di sintetiche e chiare note scritte in sostituzione dell'udienza fissata. Le avverte che se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà altra udienza. Se nessuna delle parti depositerà le

note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice disporrà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Sassari, 1 giugno 2023

Il Giudice

[redacted]